

CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE EXTRAUNIVERSITARIE PER LE ESIGENZE DIDATTICO FORMATIVE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ORTOGNATODONZIA.

Tra

- l'Università degli Studi di Milano, codice fiscale n. 80012650158 rappresentata dal Rettore Prof. Elio Franzini, nato a Milano il 19.05.1956, domiciliato per la sua carica in Milano, Via Festa del Perdono; (di seguito indicato Università)

e

- l'A.S.P. Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio con sede in Milano, codice fiscale n. 04137830966, qui rappresentata dal Direttore Generale dr. Giuseppe Calicchio, nato a Vigevano il 14/11/1971, domiciliato per la carica presso la sede sociale di Milano, Via Marostica, 8; (di seguito indicato Ente convenzionato)

Visti

- Il Decreto Legislativo n. 368 del 17/08/1999 e s.m.i. - *attuazione della direttiva 93/16/CEE, in materia di circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE che modificano la direttiva 93/16/CE* e in particolare gli articoli 34 e seguenti;
- la Legge Regionale del 30.12.2009 n° 33 - *T.U. e s.m.i. delle leggi regionali in materia di sanità*;
- il Protocollo d'Intesa tra la Regione Lombardia e le Università della Lombardia con Facoltà di Medicina e Chirurgia per lo svolgimento di attività assistenziali, formative e di ricerca del 10.06.2011;
- il Decreto Interministeriale n. 68 del 4/02/2015 - *Riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria*;

- Decreto Ministeriale del 29.9.2011 recante gli standard minimi delle Scuole di Specializzazione in Ortognatodonzia.

Premesso che

- l'art. 34 e seguenti del Decreto L. vo n. 368/1999 e l'art. 3 comma 3° del D.I. n. 68 /2015 prevedono che ogni Scuola di Specializzazione operi nell'ambito di una rete formativa dotata di risorse assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti, secondo gli standards individuati dall'osservatorio nazionale della formazione medica specialistica di cui all'art. 43 del medesimo decreto;
- le Università sono autorizzate a stipulare apposite convenzioni al fine di potersi avvalere delle attrezzature e servizi logistici posti a disposizione da Enti pubblici e privati facenti parte della rete formativa per l'espletamento di attività didattico-formative professionalizzanti, degli specializzandi;
- l'Ente Convenzionato con nota del 4.10.2018 ha manifestato l'interesse di contribuire allo svolgimento delle attività professionalizzanti finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale a favore degli specializzandi iscritti alla Scuola di Specializzazione in Ortognatodonzia e intende mettere a disposizione le proprie strutture, attrezzature, servizi logistici e personale.

Viste le deliberazioni adottate dai seguenti organi dell'Università:

- Consiglio telematico della Scuola di Specializzazione in data 22.2.2019;
- Comitato di Direzione della Facoltà di Medicina e Chirurgia in data 1.4.2019;
- Senato Accademico in data 14.5.2019.

Tutto ciò premesso

Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

Premesse

Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.

Art. 2

Finalità

L'Ente Convenzionato, consente all'Università degli Studi di Milano l'utilizzo delle strutture poste a disposizione per le attività didattico-formative della Scuola di Specializzazione in Ortognatodonzia, senza riserve o condizioni, fatte salve quelle esplicitate nel presente accordo.

Art. 3

Impegni assunti dalla struttura convenzionata

L'Ente Convenzionato per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2, mette a disposizione le strutture, i servizi logistici ed il personale laureato, tecnico, paramedico ed ausiliario facente capo alla **Ambulatorio Odontoiatrico - Odontoiatria ed Igiene Orale**, nonché gli ambulatori e laboratori specialistici specificati nell'allegato "A", che costituisce parte integrante del presente atto. Tale allegato, previa intesa tra le Parti, potrà essere modificato o integrato in corso di convenzione.

L'Ente assume l'impegno, durante il periodo di validità della convenzione di garantire il mantenimento delle strutture poste a disposizione e indicate all'allegato "A"; inoltre assume l'obbligo di segnalare tempestivamente per iscritto all'Università eventuali variazioni che dovessero intervenire sull'organizzazione strutturale delle stesse, fatto salvo il diritto di recesso di cui al successivo art.13 comma 2°.

L'Ente Convenzionato si impegna, altresì, a garantire la coerenza delle attività assistenziali svolte presso la struttura convenzionata agli obiettivi didattici e formativi della Scuola.

Art. 4

Impegni assunti dall'Università

L'Università si impegna ad utilizzare le strutture di cui all'allegato "A", unicamente per l'espletamento delle attività professionalizzanti degli specializzandi ammessi alla Scuola di Specializzazione in Ortognatodonzia, ai fini del completamento della formazione didattica e professionale degli iscritti alla Scuola medesima.

Art. 5

Attività formativa

Ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. n. 368/1999, l'impegno richiesto per la formazione specialistica, svolta degli specializzandi, nell'ambito della struttura convenzionata, è pari a quello previsto per il personale del Servizio Sanitario Nazionale a tempo pieno; essi partecipano, sotto la guida del tutore, alla totalità delle attività svolte nella struttura convenzionata per una graduale assunzione dei compiti assistenziali e di esecuzione di interventi, con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal tutore, d'intesa con la direzione sanitaria dell'Ente Convenzionato nonché con il responsabile della struttura convenzionata.

Le attività teoriche e pratiche, come previsto dalla normativa vigente, si svolgeranno secondo programmi di formazione coerenti con gli ordinamenti e i regolamenti didattici della Scuola.

Il programma generale di formazione della Scuola di Specializzazione, è portato a conoscenza del medico all'inizio del periodo di formazione ed è aggiornato annualmente in relazione alle necessità didattiche ed alle specifiche esigenze del programma di formazione del medico stesso.

Nell'ambito della struttura convenzionata gli specializzandi sono tenuti all'osservanza delle norme e delle disposizioni regolamentari ivi vigenti.

Art. 6

Frequenza degli specializzandi

Gli specializzandi, tenuti a frequentare l'**Ambulatorio Odontoiatrico - Odontoiatria ed Igiene Orale** e le strutture poste a disposizione per le attività professionalizzanti della Scuola di Specializzazione in Ortognatodonzia, svolgeranno i previsti compiti assistenziali secondo i tempi e le modalità concordate dal Consiglio della scuola con la direzione sanitaria dell'ASP, nonché con il responsabile della struttura convenzionata.

Il dirigente responsabile della struttura convenzionata, presso la quale lo specializzando volta per volta espleta le attività assistenziali previste dal programma formativo, avrà cura di illustrare, certificare e far controfirmare allo specializzando, nell'apposito libretto personale di formazione, le attività e gli interventi dallo stesso effettuati.

L'Ente Convenzionato consente agli specializzandi di disporre di spazi fisici adeguati per le esigenze dello studio, di accedere alla mensa, di utilizzare il parcheggio, ove disponibile, e fornisce agli stessi camici contrassegnati da apposito cartellino personale.

Ogni anno la Direzione dell'Ente Convenzionato concorderà con l'Università il numero degli specializzandi che potranno frequentare la struttura convenzionata.

Gli specializzandi sono tenuti, inoltre, all'osservanza delle disposizioni regolamentari eventualmente dettate dall'Ente ospitante.

Art. 7

Nomina dei professori a contratto e dei tutori

Le Parti convengono che all'inizio di ogni Anno Accademico, nel rispetto della normativa vigente nonché dei regolamenti universitari, l'Università su proposta del Consiglio di Scuola, d'intesa con l'ASP, potrà attribuire a personale esperto, operante presso la struttura convenzionata appartenente alla rete formativa della Scuola, la responsabilità di attività didattiche comprese nell'ambito dell'Ordinamento Didattico della Scuola: in tal caso, al

richiamato personale esperto verrà conferito l'incarico di professore a contratto. Con le medesime modalità l'Università potrà attribuire le funzioni di tutore.

A tale riguardo l'Ente Convenzionato autorizza sin d'ora i propri dipendenti che ne siano eventualmente interessati e risultino in possesso di idonea qualificazione professionale a partecipare all'attività didattica della Scuola.

La nomina dei professori a contratto e dei tutori non comporta alcun onere per l'Università. L'attività didattica svolta dal personale ospedaliero è riconosciuta ai fini del curriculum professionale dello stesso.

Art. 8

Oneri delle parti contraenti

La presente convenzione non comporta alcun onere finanziario per l'Ente Convenzionato e per l'Università, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione, in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale, messi a disposizione dall'Ente stesso.

Art. 9

Copertura assicurativa a carico dell'Ente convenzionato

È a carico dell'Ente Convenzionato la copertura assicurativa per i rischi professionali connessi all'attività assistenziale svolta dagli specializzandi, sia per quanto attiene la responsabilità civile verso terzi sia per gli infortuni, con le stesse modalità ed alle medesime condizioni previste per il proprio personale ai sensi dell'art. 3 comma 4° del D.l. 4.2.2015 n° 68.

Art. 10

Prevenzione e Sicurezza

Gli specializzandi, ai sensi dell'art. 2 comma 1° del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, che svolgono attività di tirocinio presso le strutture dell'Ente convenzionato e sono esposti

a rischi, sono equiparati ai lavoratori ai soli fini dell'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza.

Al riguardo, il rappresentante legale dell'Ente (art. 18 del decreto di cui al 1° comma) quale datore di lavoro dell'Ente Convenzionato, garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute degli specializzandi, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dello stesso, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi dell'Ente medesimo.

Gli specializzandi sono tenuti all'osservanza delle disposizioni normative vigenti nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dall'Ente ospitante.

Art. 11

Trattamento dei dati personali

Le parti, in qualità di Contitolari del trattamento, si impegnano, ciascuna con riguardo ai dati di propria competenza, a trattare i dati personali riguardanti la presente convenzione in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 30.06.2003 n. 196, modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018, e dal Regolamento U.E. n. 679/2016 e dichiarano di trattare i dati esclusivamente per finalità connesse all'esecuzione dell'accordo, nel perseguimento dei rispettivi fini istituzionali.

L'Ente Convenzionato nomina gli specializzandi che svolgono le attività professionalizzanti presso la propria sede "Persone autorizzate al trattamento dei dati", ai sensi dell'art. 29 del sopra citato Regolamento U.E.. Gli specializzandi potranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento delle attività, con obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'Ente e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza a seguito dell'attività di tirocinio.

L'Università rinvia alle informazioni in materia, consultabili sul sito internet istituzionale alla pagina web:

- <http://www.unimi.it/ateneo/73613.htm>: *Informativa per l'Ente in convenzione e Informativa utenti della Segreteria Studenti* (quest'ultima per gli Specializzandi).

L'Ente Convenzionato, da parte sua, rinvia alle informazioni in materia disponibili al link: www.iltrivulzio.it ed a quelle disponibili presso l'Amministrazione.

Art. 12

Durata

La presente convenzione entra in vigore dalla sottoscrizione ed avrà una durata pari a quella del corso di studio di 3 anni, fatta salva la necessità di garantire in ogni caso, se necessario, la conclusione dell'anno accademico in corso.

La convenzione potrà essere rinnovata previo nuovo accordo che dovrà essere formalizzato per iscritto dalle parti.

L'Ente si impegna a comunicare all'Università, a mezzo pec o raccomandata RR almeno 3 mesi prima della scadenza della convenzione, la disponibilità al rinnovo.

Al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività professionalizzanti degli iscritti alla Scuola di Specializzazione in Ortognatodonzia le parti concordano che gli effetti della presente convenzione sono prorogati fino alla sottoscrizione del nuovo accordo.

Qualora non intervenga la comunicazione di cui al comma 3, la presente convenzione cesserà i suoi effetti alla naturale scadenza, ovvero a conclusione dell'anno accademico in corso.

Art. 13

Recesso

Le parti hanno facoltà di recesso, fatta salva la conclusione dell'anno accademico già iniziato. Il recesso dovrà essere formalizzato per iscritto con preavviso di almeno tre mesi da inoltrare mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'Università ha facoltà di recedere dalla presente convenzione prima della naturale scadenza qualora le strutture poste a disposizione non dovessero essere più rispondenti,

secondo le nuove normative, agli standard e ai requisiti minimi necessari per far parte della rete formativa della scuola.

Art. 14

Modifiche

Eventuali modifiche alla presente convenzione potranno essere apportate per iscritto dalle parti, di comune accordo, e costituiranno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 15

Imposte

Il presente accordo, redatto in un unico originale, è firmato digitalmente ex art. 24 commi 1 e 2 del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005) ed è soggetto ad imposta di bollo a cura e a spese dell'Ente convenzionato, salvo che lo stesso goda dell'esenzione prevista dalla normativa vigente. L'imposta è assolta in modo virtuale (art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 e art. 6 DM 17.6.2014).

Milano, li

PER L'UNIVERSITÀ DEGLI

STUDI DI MILANO
IL RETTORE
Elio Franzini

PER L'A.S.P. ISTITUTI MILANESI MARTINITT E STELLINE

E
PIO ALBERGO TRIULZIO
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giuseppe Calicchio

Allegati:

Allegato "A"

ALLEGATO "A" (Allegato da compilare a cura della Struttura Sanitaria)

**STRUTTURE POSTE A DISPOSIZIONE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
IN ORTOGNATODONZIA**

(Parametri individuati dal Decreto Ministeriale del 29.9.2011 recante gli
standard minimi delle Scuole di Specializzazione in Odontoiatria)

INDICARE LA DENOMINAZIONE
DELL'U.O./S.C. POSTA A
DISPOSIZIONE DELLA SCUOLA

Ambulatorio Odontoiatrico - Odontoiatria ed Igiene Orale

CODICE AGENAS U.O.

DIRETTORE U.O.

Dott. Claudio Pagliani

STRUTTURA SANITARIA
(ASST/ATS/FONDAZIONE/IRCCS/ECC.;
in caso di articolazione in più sedi
specificare il Presidio)

A.S.P. Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Triulzio

U.O./S.C. GIÀ CONVENZIONATA CON ALTRA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE DELL'ATENEO	SI	
SE SÌ INDICARE QUALI:	SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN GERIATRIA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA	
U.O./S.C. GIÀ CONVENZIONATA CON SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE DI ALTRO ATENEO	SI	ATENEO: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA
SE SÌ INDICARE QUALI:	SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA	

STANDARD STRUTTURALI			
A) FONDAMENTALI: devono essere tutti presenti nella struttura di sede e nella struttura collegata	Ambulatori di Ortognatodonzia	SI N° 2 Riuniti dedicati a sola Ortognatodonzia ed Igiene	

STANDARD STRUTTURALI	Livelli minimi di accettabilità	Indicare SI/NO	Se non presente nella U.O. indicare se presente nell'Ospedale che ospita l'U.O.
B) ANNESSI* *devono essere presenti nella struttura di sede o nella Azienda Ospedaliera che la ospita e nella struttura collegata o nella Azienda Ospedaliera che la ospita.	Ambulatori di Odontoiatria	7 riuniti	
	Chirurgia maxillo-facciale o Chirurgia Orale	SI (eseguita all'interno del reparto)	

STANDARD STRUTTURALI	Livelli minimi di accettabilità	Indicare SI/NO
C) SERVIZI GENERALI E DIAGNOSTICI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA CHE OSPITA LA STRUTTURA DI SEDE E LA STRUTTURA COLLEGATA	Radiologia e diagnostica per immagini	SI
	Medicina di Laboratorio	SI

STANDARD ORGANIZZATIVI		Indicare numero
PERSONALE MEDICO/ODONTOIATRICO	Medici Chirurghi (*)	1
	e/o Odontoiatri	24
PERSONALE SANITARIO	Personale Infermieristico	11 (A.S.O.)

(*) con iscrizione all'albo degli Odontoiatri.

STANDARD ASSISTENZIALI	Tipologia	Indicare numero (volume complessivo annuo U.O.)	Parametri individuati dal D.I. 402/2017 per la struttura di sede	Parametri individuati dal D.I. 402/2017 per la struttura collegata
PRESTAZIONI ANNUE	Prestazioni ambulatoriali ortognatodontiche	6101	N. 850	N. 250

REQUISITI ASSISTENZIALI	Indicare il Volume annuale dell'U.O.
<p>Nella colonna a fianco deve essere indicato il volume annuale dell'attività assistenziale dell'UO con riferimento alle prestazioni di seguito indicate che dovranno essere espletate dallo specializzando nell'arco del percorso formativo.</p> <p>* Campo obbligatorio</p>	
Visite Ortodontiche ambulatoriali e/o sul territorio	*4069
Diagnosi e programmazioni terapeutiche	*800
Casi di terapia preventiva e/o intercettiva (percorso clinico-terapeutico, biennale o triennale)	*595
Casi di terapia correttiva (percorso clinico-terapeutico, biennale o triennale)	*341
Casi di terapia gnatologica (percorso clinico-terapeutico, biennale o triennale)	*10

Casi multidisciplinari (parodontali, pre-protetici, chirurgia orale, etc) (percorso clinico-terapeutico, biennale o triennale)	*107
Casi di terapia prechirurgica e/o di malformazioni dento-maxillo-facciali (percorso clinico-terapeutico, biennale o triennale)	*42

Timbro e firma dell'Ente
